

**STATUTO
DENOMINAZIONE**

ART.1) E' costituita una Libera Associazione, ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, denominata:

" SPECIALMENTE NOI O.N.L.U.S."

L'Associazione è un'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460.

SEDE

ART.2) L'Associazione ha sede in Arzano (NA)
alla Via Carlo Pisacane 1

SCOPO

ART.3) L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'Associazione in favore degli autistici si propone di:

Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa.

Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della legge 266/91

Sostenere, stimolare, collaborare con "équipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.

Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.

Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.

Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.

Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.

Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

SOCI

ART.4) L'Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, benemeriti e sostenitori.

Sono soci fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono soci ordinari e benemeriti le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici o privati che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro dieci giorni.

Sono soci sostenitori le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici o privati che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro dieci giorni.

L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione sono gratuite.

ART.5) I soci hanno tutti uguali diritti.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio ovvero dallo Statuto.

I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'assemblea che approva il bilancio.

La qualità di socio si perde per recesso, per estinzione dell'ente o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità o di indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Il recesso comunicato dopo la data dell'assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno.

E' escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

PATRIMONIO

ART.6) L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni o contributi che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo;
- c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

ORGANI

ART.7) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Comitato scientifico;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti, se istituito, ove obbligatorio per legge.

Tutte le cariche sono gratuite.

ASSEMBLEA

ART.8) L'assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento dei contributi deliberati dal Consiglio.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile; essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei soci in regola con i contributi sociali.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso spedito a ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata o a mano,

ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'assemblea medesima.

ART.9) Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- b) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo;
- c) la nomina del Consiglio Direttivo con la designazione della carica di Presidente;
- d) la nomina del Collegio dei Revisori, qualora divenisse obbligatoria per legge;
- e) qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- f) l'approvazione di un regolamento interno;
- g) le modifiche dello statuto e del regolamento interno nonché lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

ART.10) Ogni socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.

Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno il 51% dei soci.

Delle deliberazioni dell'assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.11) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a nove eletti dall'assemblea anche tra i non soci e dura in carica tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio è facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio.

ART.12) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza (salvi i casi di urgenza con telex, telefax o posta elettronica almeno cinque giorni prima).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio può nominare fra i suoi membri il Tesoriere, il Vice presidente, il Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio e, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina il Presidente.

ART.13) Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

Il Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

PRESIDENTE

ART.14) Al Presidente e al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; in caso di sua assenza od impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

TESORIERE

ART.15) Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all'assemblea.

COMITATO SCIENTIFICO

ART.16) Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri nominati per tre anni dal Consiglio Direttivo.

Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che il Presidente lo convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il comitato scientifico:

- * esprime il suo parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo,
- * elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'associazione,
- * fornisce indicazioni per la migliore divulgazione dei risultati dell'attività dell'associazione,
- * si pronuncia sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART.17) Qualora si rendesse necessaria l'istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, con la designazione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i Revisori sono rieleggibili.

ESERCIZIO

ART.18) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

UTILI E AVANZI DI GESTIONE

ART.19) E' fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

REGOLAMENTO INTERNO

ART.20) L'assemblea può approvare un regolamento interno, che verrà elaborato a cura del Consiglio di Amministrazione.

DURATA E SCIOGLIMENTO

ART.21) L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e l'eventuale patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, nel rispetto all'art.5 comma 4 della Legge N.266/91, su indicazione dell'Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3 - comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.